DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1989

concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo delle tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati (BRITE/EURAM) (1989-1992)

(89/237/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai sensi dell'articolo 130 K del trattato l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE Euratom (5), il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991), il quale prevede azioni nel campo della ricerca e delle tecnologia a favore dell'industria manifatturiera e dei materiali avanzati;

considerando che tale decisione prevede che la ricerca comunitaria sia volta, in particolare, a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea ed a stimolare la competitività a livello internazionale e che un'azione comunitaria sia giustificata laddove la ricerca contribuisca tra l'altro al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, nonché della promozione del suo sviluppo armonioso e generalizzato, mantenendo coerenza con l'obiettivo della qualità tecnica e scientifica; che il programma BRITE/EURAM dovrebbe contribuire al conseguimento di detti obiettivi;

considerando che, con la decisione 85/196/CEE (6), modificata dalla decisione 88/108/CEE (7), il Consiglio ha adottato il primo programma pluriennale di ricerca e sviluppo della Comunità economica europea nel campo della ricerca tecnologica di base e delle applicazioni delle nuove tecnologie (BRITE) (1985-1988);

considerando che, con la decisione 86/235/CEE (8), il Consiglio ha adottato il programma di ricerca sui materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989);

considerando che nei casi in cui il progresso industriale è ostacolato da carenze nella scienza di base è necessario sostenere progetti di ricerca di base orientata;

considerando che è necessario reagire in modo adeguato all'interesse dimostrato dall'industria in materia di cooperazione transnazionale;

considerando che è opportuno coinvolgere il più possibile le piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo delle tecnologie industriali, tenendo conto delle loro esigenze particolari e specifiche e al tempo stesso rispettando l'obiettivo della qualità scientifica e tecnica del programma;

considerando che occorre svolgere attività di ricerca a livello preconcorrenziale nel settore dell'aeronautica al fine di rispondere a requisiti tecnologici a medio e lungo termine; che dette attività di ricerca dovrebbero tener conto, in particolare, degli aspetti economici, di sicurezza e ambientali;

considerando che è necessario sottolineare la natura industriale e transnazionale del programma esigendo progetti di ricerca applicata con almeno due partner industriali di due diversi Stati membri;

considerando che è necessario assicurare il carattere industriale del programma esigendo progetti di ricerca di base orientata, da realizzare con l'appoggio di almeno due imprese indipendenti;

considerando che la partecipazione a condizioni adeguate di organizzazioni appartenenti a paesi europei non membri della Comunità ai progetti di ricerca e sviluppo ad orientamento industriale può contribuire alla competitività dell'industria manifatturiera nel suo insieme;

considerando che l'attuazione di azioni concertate nell'ambito COST rappresenta un elemento fondamentale per integrare i progetti di ricerca e sviluppo ad orientamento industriale;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione,

(1) GU n. C 228 del 3. 9. 1988, pag. 3.
GU n. C 19 del 25. 1. 1989, pag. 10.
(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 5.
GU n. C 69 del 20. 3. 1989.
(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 14 e parere reso il 22 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.
(6) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 8.
(7) GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 23.
(8) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un programma di sviluppo tecnologico e di ricerca specifico per la Comunità economica europea nel campo delle tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali, quale è definito nell'allegato I.

Articolo 2

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'attuazione del programma ammontano a 499,5 milioni di ecu, comprese le spese attinenti al personale il cui costo non deve superare il 4,5 % del contributo comunitario.

La ripartizione interna indicativa di tali stanziamenti è indicata nell'allegato IV.

Articolo 3

Le modalità di realizzazione del programma e la quota della partecipazione finanziaria della Comunità sono definite nell'allegato II.

Articolo 4

1. Nel terzo anno di attuazione, la Commissione riesamina il programma e trasmette una relazione sui risultati di tale esame al Parlamento europeo ed al Consiglio. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte di emendamento o di proroga del programma.

Circa le attività di ricerca relative al settore aeronautico, la verifica sarà effettuata nel corso del secondo anno.

2. Alla fine del programma, la Commissione valuta i risultati conseguiti e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio.

3. Le summenzionate relazioni sono elaborate tenendo conto degli obiettivi stabiliti nell'allegato III della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del programma quadro contenuto nella decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, comprese le modalità di diffusione, di protezione e di sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 6

1. Circa la ricerca da intraprendere nei settori da 1 a 4 di cui all'allegato I, deve essere applicata la seguente procedura:

i) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

ii) Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

iii) La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Circa le attività di ricerca da intraprendere nel settore 5 dell'allegato I, si applica la procedura seguente:

i) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

ii) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

iii) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

iv) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applicano fatte salve le dispozioni di detti paragrafi in particolare:

— all'elaborazione del programma di lavoro relativo alle attività di ricerca nel settore 5 dell'allegato I;

— alla valutazione scientifica e tecnica delle proposte ricevute;

— a qualsiasi deroga dalle norme di applicazione stabilite nell'allegato II;

— alla partecipazione a qualsiasi progetto da parte di organismi o di imprese non comunitari, di cui all'articolo 8;

— a qualsiasi modifica nella ripartizione indicativa interna degli stanziamenti di cui all'allegato IV;

— alle misure da prendere per la valutazione del programma;

— agli accordi in merito alla diffusione, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca svolta ai sensi del programma.

Articolo 8

1. Laddove siano stati stipulati accordi quadro per la cooperazione scientifica e tecnica tra paesi europei non comunitari e le Comunità europee, gli organismi e le imprese stabilite in tali paesi possono partecipare a progetti avviati ai sensi del programma, sulla base del criterio del reciproco vantaggio.

2. Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità e partecipante a un progetto avviato ai sensi del programma può beneficiare del finanziamento comunitario del programma. Il contraente contribuisce alle spese generali amministrative.

Articolo 9

La Commissione provvede affinché siano istituite procedure per consentire un'adeguata cooperazione con le azioni COST riguardanti i settori di ricerca oggetto del programma, prevedendo regolari scambi di informazioni tra il comitato ed il relativo comitato di gestione COST.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO I

SOMMARIO E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

1. TECNOLOGIE DEI MATERIALI AVANZATI

L'attività in questo settore sarà incentrata sullo sviluppo di materiali nuovi o migliorati e sulla lavorazione di materiali per un'ampia gamma di possibili applicazioni fatte salve quelle direttamente interessate all'IT (Information Technology) coperte dal programma ESPRIT (1), adottato dalla decisione 84/130/CEE (2).

In particolare essa comprende:

1.1. Materiali metallici e materiali compositi a matrice metallica

Obiettivi:

— Migliorare la durata dei componenti

— Aumentare le temperature di funzionamento per migliorare il rendimento termico

— Perfezionare e rendere più efficienti i processi di lavorazione dei materiali.

1.2. Materiali per applicazioni magnetiche, ottiche, elettriche e per superconduttori

Obiettivo:

— Migliorare i materiali e le lavorazioni dei materiali per applicazioni ottiche, magnetiche, elettriche e per i superconduttori.

1.3. Materiali non metallici per alte temperature

Obiettivi:

— Metodologie di progettazione per prodotti a base di ceramiche, di vetri e di materiali amorfi

— Migliorare i compositi monolitici e ceramici e l'interfaccia metallo/ceramica per uso industriale

— Perfezionare le tecniche di lavorazione ed i sistemi di controllo della qualità.

1.4. Polimeri e compositi a matrice organica

Obiettivi:

— Sviluppo di polimeri per applicazioni specifiche

— Tecniche di produzione meno costose per parti costituite da polimeri o da compositi a matrice polimera

— Norme per la specificazione e la produzione di polimeri e compositi industriali

— Nuovi polimeri con migliori caratteristiche di riciclaggio

— Migliorare le tecniche di garanzia della qualità del prodotto.

1.5. Materiali per applicazioni speciali

Obiettivo:

— Miglioramento dei materiali e della loro lavorazione per applicazioni speciali.

2. METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI

In questo capitolo sono compresi lo sviluppo di tecniche intese a migliorare la qualità del prodotto, l'affidabilità e la stabilità di strutture e sistemi di produzione mediante la definizione degli obiettivi di progettazione sia per il prodotto che per il processo e mediante l'affinamento dei criteri in base ai quali sono misurate le proprietà nonché lo sfruttamento di materiali per l'applicazione nei sensori e la riduzione dei costi

(1) Gli sviluppi di materiali già coperti da ESPRIT trattano, ad esempio, film sottili magnetici, magneto-ottici e ottici per sensori, supporti e testine per registrazione, raggi ottici e materiali specifici per optoelettronica, ceramica e polimeri per montaggio IC e substrati specifici, film sottili superconduttori per applicazioni e dispositivi a bassa tensione.

(2) GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 54.

globali di funzionamento di sensori. Ciò completerà l'attività dei programmi comunitari IT nei quali è trattato il controllo on-line, compresi il controllo, la diagnosi, la previsione della manutenzione e la garanzia di qualità.

Sono compresi in particolare:

2.1. **Qualità, affidabilità e stabilità nell'industria**

Obiettivi:

— Migliorare la misurazione dell'efficienza delle lavorazioni in un'ampia varietà di industrie

— Migliorare la prevedibilità del comportamento fisico e ambientale dei prodotti

— Perfezionare i sistemi di controllo di qualità

— Stabilire norme di progettazione per l'affidabilità e la stabilità di componenti, strutture e sistemi comprendenti macchine che lavorano in condizioni variabili.

2.2. **Controllo del processo e garanzia di qualità del prodotto**

Obiettivi:

— Ridurre i costi globali di funzionamento dei sistemi a sensore per il controllo del processo

— Sfruttare le proprietà dei materiali per applicazioni nei sensori

— Applicare tecniche di misurazione avanzata per un esame topologico più economico

— Migliorare il controllo dell'energia per applicazioni industriali

— Perfezionare i metodi di prova non distruttiva per la garanzia di qualità del prodotto.

3. APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Si tratta di identificare e di soddisfare le esigenze dell'industria di produzione, in particolare dei settori meno avanzati, in molti dei quali prevalgono le PMI. Si prevede che la modellizzazione di processi fisici rappresenterà un valido strumento di progresso. L'incentivo concerne anche le industrie che utilizzano materiali flessibili. L'attività sarà concentrata soprattutto sullo sviluppo del prodotto e dei processi, sul trasferimento e sull'adeguamento di tecnologia già applicata in altri settori. Ciò rappresenta un complemento all'attività svolta nell'ambito di ESPRIT dove vengono sviluppati i sistemi IT per la produzione avanzata e CIM.

Comprende in particolare:

3.1. **Metodi di produzione avanzata**

Obiettivi:

— Identificare i mezzi atti a migliorare i metodi di produzione in settori specifici

— Trasferire ed adeguare la tecnologia già applicata in altri settori.

3.2. **Processi di produzione per materiali flessibili**

Obiettivi:

— Migliorare la flessibilità del processo

— Ridurre gli scarti di materiale

— Migliorare la qualità del processo e del prodotto.

4. TECNOLOGIE PER I PROCESSI DI PRODUZIONE

Il miglioramento delle tecniche di formatura, di giunzione e di assemblaggio, il trattamento superficiale, i processi chimici e la tecnologia delle particelle rappresentano esigenze fondamentali per l'industria. Il progresso di questi processi è essenziale per garantire la competitività della produzione.

Sono compresi in particolare:

4.1. Tecniche superficiali

Obiettivi:

— Trattamenti superficiali più economici per applicazioni industriali

— Tecniche di garanzia di qualità e di controllo del processo di lavorazione.

4.2. Formatura, assemblaggio e giunzione

Obiettivi:

— Migliorare le metodologie dei processi di formatura e di assemblaggio

— Migliorare le tecniche di giunzione per aumentare l'affidabilità e ridurre il livello dei difetti

— Metodi per la prova dei giunti saldati e incollati per migliorare l'affidabilità dei risultati e la previsione del comportamento in servizio

— Metodologia di progettazione per le giunzioni

— Migliorare la comprensione delle interazioni raggio/pezzo per i processi industriali che applicano raggi energetici.

4.3. Processi chimici

Obiettivi:

— Migliorare la prevedibilità e il rendimento dei processi chimici

— Materiali per membrane con caratteristiche migliorate

— Aumentare il rendimento dei processi a membrana

— Nuovi sistemi per la separazione in ambienti ostili.

4.4. Processi a base di particelle e polveri

Obiettivi:

— Miglioramento delle tecniche di produzione di particelle per ottimizzare la forma, la struttura e la stabilità del prodotto

— Tecniche più economiche per la classificazione delle particelle e la resa del processo

— Approcci più favorevoli per la manipolazione e la separazione

— Metodi più economici per piccoli lotti di polveri di alta qualità.

5. ATTIVITÀ SPECIFICHE RELATIVE AL SETTORE AERONAUTICO

Questa sezione abbraccia la ricerca preconcorrenziale in settori tecnologici di fondamentale importanza per l'aeronautica (in particolare aeroplani ed elicotteri) che non siano ancora presi in considerazione in altre parti del programma.

5.1. Aerodinamica

Obiettivi:

— Analisi e ottimizzazione di configurazioni per gli aeromobili supersonici, con stima dei carichi termici di origine aerodinamica

— Studio della tecnologia del flusso laminare

— Sviluppo di metodi numerici

— Integrazione di tecnologie di progettazione computerizzate.

5.2. Acustica

Obiettivi:

— Individuazione, previsione e riduzione delle sorgenti di rumore

— Ricerca fondamentale sulla fatica acustica e sulla relativa resistenza al danneggiamento dei materiali compositi avanzati

— Studio di metodi diversi di fabbricazione

— Sviluppo e applicazione di modelli di simulazione per calcoli di risposta in base a carichi acustici prefissati.

5.3. **Sistemi e apparecchiature di bordo**

Obiettivi:

— Integrazione e funzionamento di sistemi e apparecchiature moderni e relativa nuova architettura
— Studi sull'utilizzazione dei sistemi di bordo intelligenti (IKBS)
— Studi sul concetto di aeromobile «completamente elettrico».

5.4. **Sistemi di propulsione**

Obiettivi:

— Integrazione di eliche di tipo avanzato e di sistemi elica-rotore
— Elaborazione di modelli matematici per una diversa valutazione della progettazione
— Specifica e progettazione dei modelli per la galleria del vento e dei loro componenti
— Aspetti specifici della combustione in motori con aspiratore d'aria.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

La Commissione attua il programma sulla base del contenuto scientifico e tecnico esposto dettagliatamente nell'allegato I.

La Commissione distribuisce in tutte le lingue comunitarie materiale informativo da abbinare all'invito a partecipare, in modo da garantire uguali opportunità per le imprese, le università e i centri di ricerca degli Stati membri.

Il programma viene attuato principalmente mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria da attribuire a seguito di una procedura di selezione basata su bandi di concorso per proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Possono partecipare gli organismi industriali, gli istituti di ricerca ed universitari stabiliti nella Comunità. Ciascun contraente dovrà apportare ai progetti un contributo significativo. I contraenti dovranno assumersi una quota cospicua dei costi, i quali saranno presi a carico dalla Comunità fino a un massimo del 50 %.

Ricerca applicata industriale

La principale forma di supporto della ricerca industriale applicata di carattere precompetitivo è costituita da un'azione in compartecipazione. A ogni progetto devono partecipare almeno due imprese industriali indipendenti provenienti da Stati membri diversi. È auspicabile che ogni partner apporti un contributo significativo al progetto. I partner si assumono una parte sostanziale dei costi, sostenuti di norma al 50 % dalla Comunità. Ove trattisi di università e istituti di ricerca, la Comunità può, entro i suddetti limiti del suo contributo finanziario, sostenere fino al 100 % delle spese addizionali che l'esecuzione del progetto comporta.

Consapevole dell'importante ruolo delle PMI nello sviluppo della base della produzione della Comunità e dei vantaggi della loro partecipazione al programma, la Commissione intende esaminare di concerto con il comitato il modo migliore in cui gli organismi di ricerca possono agire nell'ambito del programma per venire incontro alle esigenze di R&S delle PMI. I progetti dovranno prevedere un'attività pari almeno a 10 uomini/anno, cifra considerata il minimo necessario perché un progetto sia efficace qualora realizzato in collaborazione, mentre i costi globali del progetto dovrebbero essere compresi tra 1 e 3 milioni di ecu.

Ricerca fondamentale dell'industria

I progetti incentrati sulla ricerca fondamentale devono comprendere almeno due partner stabiliti in Stati membri diversi. Se i partner sono università o istituti di ricerca, il progetto deve essere sottoscritto da almeno due imprese industriali giuridicamente indipendenti e la Comunità può assumersi fino al 100 % dei costi marginali delle università e degli istituti di ricerca. I progetti dovranno prevedere almeno un'attività di 10 uomini/anno ed il costo totale del singolo progetto dovrebbe essere compreso tra 0,4 e 1 milioni di ecu.

Premi di fattibilità a favore delle PMI

La Commissione introdurrà un sistema pilota di premi di fattibilità destinato ad assistere le PMI nel determinare la fattibilità di un dispositivo, di un processo o di un'idea quale mezzo per migliorare la loro immagine ai fini della ricerca di un partner in occasione di un successivo invito a presentare proposte per un'azione in compartecipazione di spese. La Commissione si assumerà sino al 75 % di dette spese (massimo 25 000 ecu) per una durata fino a sei mesi. I rigorosi criteri di valutazione intendono garantire che i premi favoriscano la competizione e siano riconosciuti prestigiosi.

Attività coordinate

Nei casi in cui sia già in corso un'attività finanziata con fondi nazionali o interamente privati, il ruolo della Commissione può limitarsi semplicemente ad organizzare il coordinamento dell'attività stessa ed il finanziamento della Comunità può ridursi a coprire i costi di questa attività di coordinamento. Tuttavia, in alcuni casi in cui è evidente che l'importanza strategica dell'attività richiede qualcosa in più di un semplice coordinamento, la Commissione, in consultazione con il comitato, può prendere in considerazione un finanziamento comunitario più elevato.

Attività di ricerca relative al settore aeronautico

Sarà elaborato un programma di lavoro inteso a definire obiettivi precisi ed a determinare temi prioritari per la ricerca che interessa il settore 5 dell'allegato I.

La Commissione formulerà inviti a presentare proposte per progetti relativi a questo settore in funzione del programma di lavoro.

I progetti relativi al settore aeronautico dovranno includere due imprese industriali di due diversi Stati membri. Si provvederà in particolare a garantire:

— la complementarità delle attività di ricerca svolte in questo settore con quelle esplicate nel quadro dei programmi degli Stati membri e in altri contesti di cooperazione europea transnazionale, ivi compreso Eureka;

— la partecipazione di istituti di ricerca, università, nonché piccole e medie imprese;

— il massimo profitto per i settori tecnologici esterni al settore aeronautico.

Al finanziamento dei progetti di ricerca relativi al settore aeronautico si applicano, mutatis mutandis, le norme relative al finanziamento della ricerca industriale applicata e della ricerca fondamentale orientata.

ALLEGATO III

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

I risultati sui quali viene valutato il programma devono riflettere gli obiettivi del programma stesso e gli obiettivi più ampi del programma quadro.

1. Dato che l'obiettivo principale è quello di migliorare la competitività delle industrie manifatturiere comunitarie, la valutazione deve determinare:

   — fino a che punto i progetti sono stati selezionati in base a criteri attendibili e misurabili sotto l'aspetto industriale;

   — in che misura lo sviluppo essenziale del prodotto o del processo sia dovuto all'azione finanziata.

2. Un ulteriore obiettivo è quello di incoraggiare la collaborazione transfrontaliera nella ricerca industriale strategica. La valutazione dovrebbe determinare:

   — quali legami esistono prima e dopo la conclusione del progetto, tra i partecipanti alla ricerca, allo sviluppo, alla fabbricazione, alla vendita o alla formazione del personale.

3. Un altro obiettivo del programma è quello di incoraggiare il trasferimento di tecnologia attraverso le frontiere comunitarie e fra i vari settori, in particolare quelli a forte predominanza di PMI. La valutazione dovrebbe stabilire:

   — in che misura le PMI hanno sfruttato le tecnologie ed i nuovi materiali provenienti dai progetti conclusi con successo;

   — in che misura i risultati sono protetti da brevetti o sono diffusi per migliorare la conoscenza negli ambienti europei interessati alla ricerca ed alla tecnologia.

   Per quanto riguarda la ricerca nel settore aeronautico, la valutazione comprenderà inoltre, in particolare, i seguenti criteri:

   — contributo della ricerca alla competitività tecnologica dell'industria aeronautica europea;

   — vantaggi per settori tecnologici diversi da quello aeronautico;

   — ulteriore incremento della ricerca specificamente comunitaria in questo settore.

4. Nel più ampio contesto del programma quadro, la valutazione deve essere effettuata alla luce di tutti i criteri di selezione elencati nell'allegato III del programma quadro definito nella decisione 87/516/Euratom, CEE, tra cui il criterio del contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità.

   La valutazione sarà eseguita da esperti indipendenti.

ALLEGATO IV

RIPARTIZIONE INDICATIVA INTERNA DEI FONDI

	in %
I. SETTORI DI RICERCA E SVILUPPO	
1. Tecnologie dei materiali avanzati	28
2. Metodologia di progettazione e garanzia di qualità dei prodotti e dei processi	19
3. Applicazione delle tecnologie di fabbricazione	19
4. Tecnologie dei processi di fabbricazione	20
5. Attività specifiche connesse con l'aeronautica	7
II. SPESE RELATIVE AL PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE	
Spese relative al personale	4,5
Spese amministrative	2,5
	100,0

Una percentuale compresa tra il 7 e il 10 % del bilancio è destinata alla ricerca fondamentale nei settori summenzionati in cui il progresso industriale è ostacolato da carenze delle conoscenze scientifiche fondamentali.

Una quota pari al massimo allo 0,45 % del bilancio disponibile può essere destinata ai premi di fattibilità di cui all'allegato II.